



ORDINANZA N° 65 /2024

Oggetto: Porto di Salerno Molo Manfredi. Manifestazione "Giornate FAI d'Autunno".

Il Presidente

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Ordinanze n. 35/2022 AdSP e n. 199/2023 della Capitaneria di Porto di Salerno che regolamenta le destinazioni d'uso delle aree e la circolazione al Molo Manfredi;

VISTA la richiesta pervenuta dal FAI di Salerno prot. n. 27261 del 9.10.2024, avente ad oggetto la richiesta di una postazione presso il Molo Manfredi per i giorni 12 e 13 Ottobre in occasione delle Giornate FAI d'Autunno;

CONSIDERATO che nelle medesime date il FAI di Salerno apriranno le visite alla caserma "Esposito" della Guardia di Finanza situata presso il medesimo Molo;

RITENUTO di dover pertanto regolamentare l'evento mediante un provvedimento di individuazione di area presso il sito indicato;

TENUTO CONTO che si rende necessario contemperare le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione in condizione di assoluta sicurezza, con il regolare espletamento delle ordinarie attività che si svolgono nell'ambito portuale;

CONSIDERATO che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza in ambito portuale;

VISTI gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente Ufficio Safety Security e Ordinanze, in merito alla emanazione di un Ordinanza ai sensi del citato art. 6 legge 84/94

Il Dirigente UTP-U.10 Porti Sa e Cs

Dr. Giovanna Annunziata

Il Dirigente Ufficio SSO

Dr. Udo Vestri

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale, nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, l. c), Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale

RENDE NOTO

Che per i giorni 12 e 13 Ottobre 2024 l'area meglio individuata nella planimetria allegata e comunque per un'area non superiore ai 10 mq, è interessata dalla manifestazione *Giornate FAI d'Autunno* organizzata dal FAI di Salerno che prevede tra l'altro visite alla Caserma "Esposito" della Guardia di Finanza.

e , pertanto,

ORDINA

Art. 1

L'area di cui all'allegata planimetria, nei giorni indicati, sarà occupata da una postazione FAI.

Tale area dovrà essere sgombra di ogni materiale/merce/veicolo ivi depositato o in sosta, all'infuori di quelli riconducibili all'organizzazione.

Articolo 2

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dalle vigenti ordinanze ed in particolare l'Ordinanza n. 35/2022 AdSP e n. 199/2023 della Capitaneria di Porto di Salerno e ss.mm.ii.

NAPOLI

Piazzale Pisacane

80133 Napoli · ITALY

T. (+39) 081 2283257

segreteria generale@adsptirrenocentrale.it

PEC protocollo generale@cert.porto.na.it

www.adsptirrenocentrale.it

SALERNO

Via Roma, 29

84121 Salerno · ITALY

T. (+39) 089 2588111

autorita portuale@adsptirrenocentrale.it

PEC autportsa@pec.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4

80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633



Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Articolo 3

L'organizzazione dovrà:

1. acquisire tutti gli eventuali altri pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente presso gli altri Enti e/o Amministrazioni competenti;
2. prendere tutti gli opportuni provvedimenti idonei alla tutela della pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme di sicurezza e antinfortunistiche vigenti;
3. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dall'esecuzione della manifestazione;
4. effettuare la raccolta degli eventuali rifiuti prodotti, privilegiando la raccolta differenziata;
5. evitare qualsiasi forma di inquinamento, diretta o indiretta, del pubblico Demanio e del mare territoriale;

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione della manifestazione.

Napoli/Salerno, 21.10.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata

Individuazione area manifestazione FAI

Legenda

